

Autocertificazione

La legge permette al cittadino e ad altri soggetti (vedasi il punto successivo) di comprovare determinati fatti, stati o qualità personali attraverso dichiarazioni alla pubblica amministrazione e a chi fornisce pubblici servizi, in sostituzione delle normali certificazioni. Tali dichiarazioni sostitutive si qualificano come autocertificazioni.

La pubblica amministrazione compie controlli sulla corrispondenza alla verità delle autocertificazioni, e in caso di dichiarazione falsa il cittadino viene denunciato all'autorità giudiziaria decadendo da eventuali benefici ottenuti con l'autocertificazione.

Chi può produrre l'autocertificazione

L'autocertificazione di fatti, stati o qualità può essere prodotta da:

- tutti i cittadini italiani;
- tutti i cittadini dell'Unione europea con le stesse modalità dei cittadini italiani;
- tutti i cittadini dei paesi extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, limitatamente agli stati, qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani;
- le persone giuridiche, società di persone, pubbliche amministrazioni ed enti, associazioni e comitati con sede legale in Italia o in un paese dell'Unione europea.

Chi deve accettare l'autocertificazione

Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad accettare l'autocertificazione. La mancata accettazione dell'autocertificazione da parte degli uffici pubblici costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

Non sono tenuti ad accettarla gli istituti di credito, di assicurazione e gli uffici giudiziari. Nel caso in cui un soggetto privato accetti l'autocertificazione, il cittadino è comunque responsabile penalmente per le dichiarazioni non veritiere rese. In ogni caso l'autocertificazione non deve essere sottoposta ad autenticazione di firma.

Cosa è possibile autocertificare

Si riporta qui di seguito un elenco di stati, di fatti e qualità personali che è possibile autocertificare:

Dati anagrafici e di stato civile

- data e luogo di nascita
- residenza
- cittadinanza
- godimento dei diritti politici e civili
- stato civile (stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero)
- esistenza in vita
- nascita del figlio
- decesso del coniuge, genitore, ascendente (nonno) o discendente (figlio, nipote...)
- stato di famiglia
- annotazioni contenute nei registri di stato civile
- separazione o comunione dei beni

Situazione economica, fiscale e reddituale

- reddito
- situazione economica

- assolvimento degli obblighi contributivi
- possesso e numero del codice fiscale e/o di partita IVA
- altri dati contenuti nell'anagrafe tributaria
- qualità di vivenza a carico
- possesso di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria

Posizione giuridica

- qualità di legale rappresentante o tutore o curatore
- non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano misure di prevenzione
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato

Altro

- titolo di studio
- qualifica professionale
- esami sostenuti
- titolo di specializzazione
- titolo di abilitazione
- titolo di aggiornamento
- titolo di qualificazione tecnica
- titolo di formazione
- iscrizione ad albi o elenchi
- iscrizione a ordini professionali
- stato di disoccupazione
- qualità di pensionato, con indicazione della categoria pensionistica
- qualità di studente
- legale rappresentante di persona fisica
- legale rappresentate di persona giuridica
- qualità di tutore
- qualità di curatore
- iscrizione ad associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
- generico

***** * *****

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

Il cittadino può dichiarare tutte le condizioni e qualità personali e i fatti di sua conoscenza che non sono già compresi nell'elenco dell'autocertificazione. Per esempio, può dichiarare di essere erede, proprietario di immobile o altro. Per presentare queste dichiarazioni alle amministrazioni pubbliche è sufficiente la firma davanti al dipendente addetto a riceverle. Se inviate per posta o via fax, o consegnate da terze persone, deve essere allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità. L'autentica della firma è necessaria solo per dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da presentare a privati e domande di riscossione di benefici economici (pensioni o contributi) da parte di terze persone. L'interessato può anche dichiarare stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti, purché ne abbia diretta conoscenza e renda la dichiarazione nel proprio interesse. L'esibizione di un documento d'identità, a seconda dei dati che contiene, sostituisce i certificati, come ad esempio: di nascita, residenza, cittadinanza e stato civile.

Autentica di firma

L'autentica di firma è l'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.

L'autenticazione di firma viene effettuata solo su istanze e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da produrre a privati che consentono di utilizzare gli strumenti di semplificazione (D.P.R. 445/2000). L'autenticazione su tali atti non può invece essere richiesta dalle pubbliche amministrazioni e dai gestori o esercenti di pubblici servizi. In questo caso, infatti, l'autenticità della firma è comprovata esclusivamente in uno dei seguenti modi:

- apposizione della firma davanti al dipendente addetto;
- allegando all'atto una fotocopia non autenticata di un documento di identità (in questo caso tutta la documentazione può essere inviata anche via fax).

Autentica delle copie di documenti

Una copia di documento, quando autenticata, può essere prodotta al posto del documento originale: essa attesta la conformità di una copia all'originale e può essere fatta dal pubblico ufficiale che ha emesso il documento o possiede l'originale o a cui la copia deve essere presentata. Si può anche ottenere l'autenticazione da notai, cancellieri, segretari comunali o altri funzionari comunali incaricati dal sindaco, presentando l'originale del documento.

Il cittadino, con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, può dichiarare che una copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione è conforme all'originale e può essere presentata direttamente all'Ufficio richiedente o inviata insieme a una copia fotostatica del documento d'identità del dichiarante.

Come fare per autenticare i documenti

Non è necessario recarsi agli uffici comunali per autenticare le copie di documenti a corredo di domande da produrre a una pubblica amministrazione o a un gestore di servizio pubblico. Il cittadino può dichiarare che sono conformi all'originale i seguenti documenti:

- copia di documento rilasciato o depositato presso una pubblica amministrazione;
- copia di pubblicazioni, titoli di studio e servizio;
- copie di documenti fiscali da conservare in originale dai privati.

La dichiarazione può essere firmata davanti al dipendente addetto oppure presentata o inviata con fotocopia del documento di identità.

***** * *****

Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati

(art. 72 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, come modificato dall'art. 15 della legge 12/11/2011, n.183)

L'art. 15 della legge n. 183/2011 ha stabilito che le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi delle pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi pubblici, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (T.U.D.A.).

Si rende pertanto necessario che l'Amministrazione comunale risulti opportunamente impegnata in un'adeguata attività di controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive e di definizione delle modalità tecniche e organizzative adeguate a fare fronte in modo tempestivo alle richieste di acquisizione d'ufficio delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, o gestori di pubblici servizi, privilegiando, ove possibile, l'accesso diretto per via telematica alle banche dati disponibili.

Controlli sulle dichiarazioni sostitutive prodotte al Comune di Lecce nei Marsi

A seguito dell'innovazione apportata dalla disposizione normativa sopra richiamata si è avuto, in ambito nazionale, un prevedibile incremento delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. A fronte di ciò, gli uffici interessati, ivi compresi gli uffici di questo Comune di Lecce nei Marsi, devono porre particolare attenzione effettuando i controlli previsti dall'art. 71 del citato D.P.R. 445 /2000, in tutti i casi in cui sussistano fondati dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato e, comunque, per un campione significativo delle dichiarazioni sostitutive ricevute. I controlli sono effettuati richiedendo, di norma tramite P.E.C., all'amministrazione certificante conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi; oppure, laddove ritenuto più confacente alle esigenze dell'attività svolta, chiedendo la consultazione diretta degli archivi dell'amministrazione certificante con le modalità previste dall'art.43 del D.P.R. 445/2000.

Nel caso dai controlli effettuati si riscontrino accertate dichiarazioni mendaci, l'ufficio provvede tempestivamente a segnalare i fatti alla competente Procura della Repubblica, mediante dettagliata notizia di reato.

Richieste di dati da altre pubbliche amministrazioni o da gestori di pubblici servizi

L'amministrazione pubblica o il gestore di pubblico servizio che richiede l'acquisizione d'ufficio delle informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive dovrà inviare una nota riportante i dati dichiarati dal cittadino e la richiesta di verifica delle dichiarazioni. La richiesta deve rispettare i seguenti requisiti minimi:

- indicare come oggetto "RICHIESTA VERIFICA DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (art.71 D.P.R. 445/2000)";
- essere prodotta su carta intestata della pubblica amministrazione o del gestore del pubblico servizio richiedenti;
- riportare il cognome, nome e qualifica del richiedente, nonché il timbro e la firma, autografa o digitale;
- riportare il numero e la data di protocollo generale.

Le richieste vanno inoltrate ai diversi Servizi dell'Amministrazione comunale di Lecce nei Marsi. Le richieste che perverranno all'indirizzo protocollecceneimarsi@postecert.it o info@comunelecceneimarsi.it saranno trasmesse agli uffici competenti per la verifica delle informazioni. La risposta sarà fornita dall'ufficio competente tramite P.E.C. entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento dell'istanza. Dell'eventuale mancato rispetto di tale termine risponderà il responsabile dell'ufficio al quale la richiesta è stata inoltrata. Nei casi in cui gli accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 assumano una consistenza significativa le amministrazioni procedenti possono richiedere al Comune di Lecce nei Marsi, ove possibile tecnicamente e previa stipula di apposita convenzione, la consultazione diretta degli archivi dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 445/2000.

Controllo delle dichiarazioni sostitutive rese a soggetti privati

Il D.P.R. n. 445/2000 estende la facoltà di produrre dichiarazioni sostitutive anche ai privati che vi consentono (art. 2). Pertanto, il Comune di Lecce nei Marsi, previa definizione di apposito accordo con il soggetto privato interessato, fornirà, ai sensi dell'art. 71, comma 4, del citato D.P.R. 445/2000, su richiesta corredata del consenso del dichiarante, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati in suo possesso.